



Decreto n° 098 / Pres.

Trieste, 27 luglio 2022

Copia dell'originale firmato digitalmente.

oggetto:

LR 42/1996, ARTICOLO 9, COMMA 2 TER. MODIFICA DEL PERIMETRO PROVVISORIO DELLA RISERVA NATURALE REGIONALE VAL ROSANDRA.

Firmato da:

MASSIMILIANO FEDRIGA

in data 27/07/2022

Siglato da:

IGOR DE BASTIANI

in data 26/07/2022

GIANNI CORTIULA

in data 27/07/2022

Vista la legge 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali) e successive modificazioni, ed in particolare:

- l'articolo 1, comma 1, recante le finalità della legge che prevede che la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, in attuazione degli articoli 9 e 32 della Costituzione, anche in collaborazione con gli enti locali e coordinandone gli interventi, al fine di conservare, difendere e ripristinare il paesaggio e l'ambiente, di assicurare alla collettività l'uso sostenibile delle risorse naturali e del territorio per scopi ricreativi e turistici eco-compatibili, culturali, sociali, didattici e scientifici e per la qualificazione e valorizzazione delle economie locali, istituisce parchi naturali regionali e riserve naturali regionali, individua biotopi naturali e sostiene l'istituzione di parchi comunali e intercomunali;

- l'articolo 1, comma 1 bis, che prevede che la Regione riconosce e promuove l'alto valore ambientale, sociale ed economico delle aree naturali tutelate;

- l'articolo 52 che istituisce la Riserva naturale della Val Rosandra;

- l'articolo 9, comma 1, che prevede che le riserve naturali siano istituite con legge regionale che ne definisce il perimetro provvisorio;

- l'articolo 9, comma 2 ter, che prevede che il perimetro provvisorio del parco o della riserva naturale regionale può essere modificato su richiesta dell'organo gestore, supportato da motivazioni tecniche coerenti con le finalità della presente legge, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, sentito il comitato ai sensi dell'articolo 8;

- l'articolo 12, recante i contenuti del Piano di conservazione e Sviluppo (PCS) prevedendo che contenga, in particolare – comma 1, lettera f) – “i rapporti e le interazioni con gli elementi strutturali territoriali interni ed esterni al parco e alla riserva”;

- l'articolo 82 che prevede che “ai fini dell'applicazione dell'articolo 142, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), i parchi e le riserve regionali sono quelli istituiti ai sensi dell'articolo 9 e i territori cui fare riferimento sono quelli perimetrati ai sensi dell'articolo 9, comma 2 bis, o dal PCS di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a)”;

Atteso che l'organo gestore della riserva è il Comune di San Dorligo della Valle, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 15.11.2012, n. 2005 pubblicata sul BUR n. 48 del 28.11.2012;

Visto il “parere preliminare favorevole con indicazioni” espresso dal Comitato tecnico-scientifico delle aree protette (CTS), di cui all'articolo 8 della predetta legge regionale 42/1996, nel corso della seduta del 26 aprile 2016, in ordine al punto 2 all'ordine del giorno “parere preliminare al PCS della riserva naturale della Val Rosandra” e relativo alle modifiche al perimetro della Riserva;

Vista la nota AGFOR-GEN-2022-0016600-A del 09.03.2022 con cui l'Organo gestore della riserva ha trasmesso alla Regione il PCS adottato all'unanimità con deliberazione del Consiglio comunale 11C del 20.05.2020, la valutazione sulle osservazioni resa con deliberazione del Consiglio comunale n. 38/c di data 16.11.2021 e la valutazione che il PCS non sia da sottoporre a VAS resa con deliberazione della Giunta comunale n. 122/g del 9.12.2021;

Atteso che l'Organo gestore della Riserva ha adottato il PCS utilizzando il perimetro che ha ricevuto parere favorevole del CTS nella seduta del 26 aprile 2016;

Vista in particolare la tavola 2 del PCS adottato dal titolo: “Corografia, modifiche al perimetro intercorse, scala 1:5000, Dolina, 2019” contenente la proposta di perimetro definitivo modificato;

Verificato che nella relazione generale costituente elaborato R1 del PCS adottato, elaborata dall'organo gestore, è contenuta la descrizione dettagliata delle richieste di modifica al perimetro della riserva susseguitesesi negli anni e sono riportate le relazioni tecniche della Regione, i pareri acquisiti (pag. 5-19) e la descrizione del perimetro definitivo proposto nel PCS adottato (pag 20-27);

Verificato nella Relazione generale di piano, adottata, Cap. 3.2 Proposta di modifica del perimetro, (pag.7) che "la proposta di modifica del perimetro della Riserva naturale della Val Rosandra – Dolina Glinščice nasce dalle esigenze espresse dai cittadini e dai proprietari dei terreni che ricadono all'interno della Riserva e dalle esigenze di gestione del territorio da parte del Comune di San Dorligo della Valle – Dolina";

Verificato che il perimetro è stato precisato nel PCS con le eccezioni e valutazioni richieste nel parere preliminare favorevole del CTS del 26.04.2016;

Valutato che le modifiche in riduzione ed in ampliamento non determinano complessivamente una significativa riduzione della superficie della Riserva;

Valutato che i valori naturalistici delle aree in riduzione sono comunque garantiti dalla presenza di un più vasto sito Natura 2000 che interessa buona parte del Carso triestino e goriziano;

Valutato che il perimetro di PCS modifica il perimetro provvisorio istitutivo della riserva ed è necessario adire il procedimento di cui all'articolo 9, comma 2 ter, della legge regionale 42/1996;

Vista la nota AGRIFOR – GEN -0030516-P del 27.04.2022 con cui veniva trasmesso all'Organo gestore per presa visione l'elaborato cartografico rappresentativo del perimetro modificato necessario per la deliberazione in scala 1:25000 su base cartografica CTRN, ed il successivo incontro;

Visto l'“Allegato A Riserva naturale regionale della Val Rosandra - Dolina Glinščice Scala 1: 25.000”, contenete il perimetro provvisorio modificato, parte integrante e sostanziale del presente decreto;

Visto il parere n. 1/2022 della seduta del 07.06.2022 con cui il Comitato Tecnico -Scientifico per le aree protette esprime parere favorevole ai fini della modifica del perimetro istitutivo della RNR della Val Rosandra ai sensi del predetto articolo 9, comma 2 ter, della legge regionale 42/1996;

Valutato che i territori inclusi nella perimetrazione sono quelli per i quali il Comune assicura la possibilità di un'efficace gestione diretta da parte dell'organo gestore della riserva;

Valutato che le modifiche apportate alla perimetrazione della riserva sono coerenti con le finalità della legge regionale 42/1996, e assicurano la collaborazione con gli enti locali;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico in materia di procedimento amministrativo) e successive modificazioni;

Visto l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'articolo 14, comma 1, lettera u), della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia);

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 8 luglio 2022, n. 1028;

Decreta

1. di approvare, ai sensi dell'articolo 9, comma 2 ter, della legge regionale 42/1996, la modifica alla perimetrazione provvisoria della Riserva naturale regionale della Val Rosandra indicata con linea rossa nella cartografia alla scala 1:25.000 di cui all'allegato A, costituente parte integrante e sostanziale del presente decreto, contenente il “Perimetro provvisorio modificato della RNR della Val Rosandra” che sostituisce l'allegato 12 alla legge regionale 42/1996.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

- dott. Massimiliano Fedriga -